



COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2019
N. 4 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019 E RELATIVE DETRAZIONI

L'anno 2019 , il giorno 13 del mese di Marzo alle ore 18:30 nelCentrod ella Comunità di Adornano di Tricesimo si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Baiutti Giorgio	Sindaco	Presente
Vanone Alessandra	Consigliere	Presente
Di Giusto Luca	Consigliere	Presente
Artico Federico	Consigliere	Presente
Merlino Fabrizio	Consigliere	Presente
Barbalace Renato	Vice Presidente del Consiglio	Presente
Colautti Flavia	Consigliere	Assente
Iannis Barbara	Consigliere	Presente
Giorgiutti Natalino	Consigliere	Presente
Bonassi Barbara	Consigliere	Presente
Del Fabbro Daniele	Consigliere	Presente
Benedetti Lucia	Consigliere	Presente
Mansutti Ester	Consigliere	Assente
Clocchiatti Marco	Consigliere	Presente
Fabbro Lorenzo	Consigliere	Presente
Mazzacco Chantal	Consigliere	Presente
Comino Claudio	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Peresson Daniela.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti Giorgio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento l'Assessore Artico Federico.

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380 della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-726, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/07/2013, l'esenzione dal tributo per i cosiddetti “beni merce” ossia fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014 l'esclusione dall'imposta municipale propria delle seguenti fattispecie:

- l'abitazione principale e relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

Richiamato il vigente art. 13 c. 2 del DL 201/2011 che prevede “A partire dall'anno 2015 è considerata

direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso “.

Visto l'art. 10 bis del regolamento dell'IMU che prevede l'assimilazione (e quindi l'esenzione) quale abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2018, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze pari allo 0,76%;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'*articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati
- il comma 10, ove si stabilisce che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari.

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO altresì l'art. 14 comma 31 della L.R.27/2012 il quale recita:

“31.gli enti locali del FVG adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del Bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

- a)deliberati dopo l'approvazione del Bilancio;*
- b)deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme Regionali per l'approvazione del Bilancio.”*

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definito dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a decorrere dall'anno di imposta 2014

- l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria ed il concessionario di aree demaniali;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

TENUTO CONTO che con la Legge n. 208/2015 sono state disposte le seguenti principali innovazioni e modifiche

- l'art. 1, comma 13, disciplina che a decorrere dall'anno 2016 l'esecuzione dell'imposta municipale propria prevista dalla lettera h) nel comma 1 dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 504/92, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993; (terreni ricadenti in aree montane)

- l'art. 1, comma 53, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato; 53

- l'art. 1, comma 10, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria ridotta al 50% per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado a condizione che soddisfino i requisiti di legge;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 19 dell' 8 agosto 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), il quale è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze per tramite del portale del Federalismo Fiscale, nonchè la delibera n. 20 del 21/09/2015 con la quale si è provveduto a modificare alcuni contenuti del regolamento di cui sopra ed infine la delibera consiliare n. 7 del 21.05.2016 con la quale sono state recepite le modifiche introdotte con la Legge n. 208/2015;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

TENUTO conto che dal 1/1/2017 la funzione di "gestione dei servizi tributari" e' passata dal Comune di Tricesimo all'Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale;

DATO ATTO che a seguito della delibera n°4 del 24 gennaio 2019 dell'Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale è stato disposto di delegare i Comuni di Tricesimo, di Pozzuolo del Friuli e di Pradamano, sino al 31 marzo 2019, allo svolgimento di tutte le attività e adempimenti necessari ed urgenti da adottare in materia di "Gestione dei servizi tributari" e di "Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo", ferma restando la titolarità delle funzioni in capo all'UTI Friuli Centrale, al fine di garantire l'operatività degli uffici e la regolare attività amministrativa;

TENUTO CONTO che a seguito del provvedimento di cui sopra, tutte le attività gestionali in precedenza svolte dall'UTI Friuli Centrale vengono svolte dal Comune di Tricesimo tra cui quelle relative all'emissione degli

avvisi di accertamento ed irrogazione sanzioni relative alle singole imposte a gestione diretta e controllo sui concessionari;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del P.I. Norberto Rizzi ed il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario dott.sa Anna Melillo;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITI GLI INTERVENTI:

L'Assessore Artico informa che, rispetto alle aliquote, è stato previsto un piccolo aumento, mentre permangono le detrazioni e le esclusioni di legge.

L'aumento delle aliquote è previsto sui terreni edificabili (non su quelli agricoli), sulle abitazioni diverse dalla prima casa e sugli altri immobili non pertinenziali. L'aliquota passa da 0,76 a 0,80.

L'Assessore fornisce alcuni esempi di abitazioni per far comprendere l'entità dell'aumento in valore assoluto. Riconosce che i soggetti più colpiti dall'aumento saranno i proprietari delle superfici commerciali di ampio respiro.

Alla discussione intervengono i consiglieri:

- Benedetti: ricorda che a Tricesimo ci sono due grandi contribuenti IMU, per i quali l'aumento sarà attorno ai 1.000 euro. Inoltre fa presente che il Comune di Tricesimo fa pagare anche la TASI e nonostante ciò ha deciso di aumentare l'IMU. I Comuni contermini, che non hanno nemmeno la TASI, non hanno aumentato le aliquote. L'aumento inciderà in particolare sulle attività commerciali, che vivono già una situazione di crisi. Penalizzarli ulteriormente non è sensato. Inoltre, visto che il gettito dovuto all'aumento è di circa 70.000 euro, sarebbe stato preferibile prevedere un taglio alle spese correnti. Benedetti preannuncia quindi voto contrario.
- Fabbro: condivide la posizione di Benedetti e anticipa voto contrario.
- Assessore Artico: in replica a Benedetti, evidenzia che, prendendo a riferimento la tassazione IUC (IMU, TASI, TARI), il Comune di Tricesimo ha una delle imposizioni fiscali più basse dei Comuni aderenti all'UTI Friuli Centrale;
- Merlino: preannuncia voto di astensione. Auspica che in sede di bilancio di previsione si possa contenere l'aumento delle aliquote.

Non essendoci interventi si passa al voto.

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Merlino), contrari n. 5 (Benedetti, Fabbro, Clocchiatti, Mazzacco, Comino) su n. 15 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1) **Di stabilire per l'anno 2019**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria così come qui di seguito riportato:

- **0,4 per cento** l'aliquota ridotta **per l'abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e **le relative pertinenze** (nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2 , C/6, e C/7);

- **0,80 per cento** l'aliquota base **per tutti i restanti immobili** non rientranti nelle categorie sopra esposte.

2) **Di confermare anche per l'anno 2019** la **detrazione per l'abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e **relative pertinenze**, prevista dall'art. 13 c. 10 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, 214 e successive modificazioni, che viene fissata pari ad **euro 200,00**.

3) di trasmettere la presente delibera al Ministero dell'Economia e Finanze e di pubblicarla sul sito del Comune.

Con separata votazione, con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 1 (Benedetti), contrari n. = su n. 15 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge , la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Tricesimo,13.3.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO p.i. Rizzi Norberto

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tricesimo,13.3.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.ssa Anna Melillo

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Baiutti Giorgio

Il Segretario
F.to Peresson Daniela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 18/03/2019 al 01/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Tricesimo, lì 18/03/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Caterina Salvatori

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/03/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 18/03/2019

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Caterina Salvatori

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento